

Regolamenti:

Regolamento comunale contro l'inquinamento luminoso e per il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata

Capo I – Finalità e criteri generali

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda la disciplina delle fonti di emissione di luce artificiale esterna per l'illuminazione pubblica e di spazi ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, grandi aree, anche private, ed impianti sportivi, illuminazione di facciate di edifici e di monumenti nonché l'illuminazione per scopi pubblicitari. Si pone in modo propositivo quale complemento alle vigenti normative nazionali, regionali e comunali in vigore nell'osservanza delle rispettive competenze.

Salvo ove diversamente specificato le disposizioni del presente regolamento si applicano alle nuove installazioni di impianti di illuminazione esterna. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili a nuove installazioni anche gli interventi di sostituzione completa dei corpi illuminanti (armatura e lampada).

Articolo 2 - Finalità

Le finalità perseguite sono di tipo ambientale e riguardano:

- a) il contenimento del consumo energetico anche mediante l'innovazione tecnologica;
- b) la riduzione dell'inquinamento luminoso;

Articolo 3 - Inquadramento normativo

A titolo non esaustivo si elencano le principali normative in materia di illuminazione pubblica e pubblicitaria e di inquinamento luminoso aventi carattere nazionale, regionale e comunale:

a) Normative regionali e statali

- Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"
- Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 "Nuovo Codice della Strada"
- D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"
- Decreto legislativo 360/93 "Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada" approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992
- D.M. 12/04/95 Suppl. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico"
- D.P.R. 503/96 : "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche"
- Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
- Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla realizzazione di impianti a regola d'arte e analogo DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90)
- UNI 11248 in merito all' "Illuminazione stradale"

b) Regolamenti Comunali vigenti

- Regolamento Igienico-Edilizio approvato con delibera C.C. n. 25 in data 07/07/2005
- Regolamento Comunale sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e tende approvato con delibera C.C. n.84 in data 18/12/1997 in ultimo modificato con delibera C.C. n. 43 in data 23/06/2008;

Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso

Al fine di valorizzare in modo efficace il patrimonio notturno, assicurare un'adeguata protezione alle stazioni astronomiche e salvaguardare gli equilibri ecologici all'interno delle aree faunistiche di pregio non è compatibile l'utilizzo di corpi illuminanti che per dimensioni, emissione luminosa numero ed uso improprio degli stessi, possono originare un visibile impatto sul territorio particolarmente dissonante con i livelli ed il genere di illuminazione presente nell'area. Non è altresì compatibile con il presente regolamento l'illuminazione in modo permanente (per fini ornamentali, pubblicitari e di qualsiasi altro genere) di qualsiasi elemento naturale del paesaggio.

È confermato il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di fari fissi o roteanti e di qualsiasi altra struttura di richiamo luminoso che disperda la luce verso la volta celeste, sia per fini pubblicitari che di altro genere o finalità sia privata che pubblica.

Capo II – Norme per gli impianti di illuminazione pubblica

Articolo 5 - Criteri generali

§ 5.1 – progettazione e adeguamento

Gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, dovranno essere progettati ed eseguiti secondo criteri di ridotto inquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico.

I progetti relativi a nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno realizzati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le indicazioni tecniche di seguito specificate.

In particolare:

a) gli impianti da realizzarsi a cura di privati a seguito di piano esecutivo convenzionato o altro atto autorizzativo convenzionato l'obbligo di adeguamento riguarda i progetti da approvare da parte dell'Amministrazione Comunale, mentre per quelli approvati ma non ancora in realizzazione l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il rispetto solo quando questo non comporti un aggravio dei costi dei lavori di realizzazione;

b) per gli impianti da realizzarsi a carico del Comune, l'obbligo di adeguamento riguarda le progettazioni in corso per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione esecutiva. Per i lavori eventualmente già appaltati, l'adeguamento avverrà nel rispetto dei vincoli normativi ed economici imposti dalla normativa in materia di contratti pubblici;

Inoltre sono soggetti al presente regolamento gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sia di proprietà del Comune che di Enel Sole s.r.l., che riguardino in particolare la sostituzione dei corpi

illuminanti, con la sola eccezione di riparazioni ed interventi urgenti dovuti a danneggiamenti.

§ 5.2 – caratteristiche generali

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fatto salvo quanto riportato al precedente punto 5.1, non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri ed alle caratteristiche indicati nel presente regolamento.

§ 5.3 – divieti

E' vietata l'installazione di apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare, verso la volta celeste.

Non sono in ogni caso ammesse lampade con indice di resa dei colori inferiore a 20.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche

§ 6.1 – ottiche ed armature

Per l'illuminazione lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali sono ammesse solamente soluzioni con rapporto lumen/watt non inferiore a 90. In tali ambiti sono di norma adottate le lampade al sodio ad alta pressione, ma per esigenze cromatiche e/o di sicurezza e confort visivo o per tenere conto delle innovazioni tecnologiche, potranno altresì essere utilizzate lampade diverse, (alogenuri metallici, vapori di sodio compatte, lampade fluorescenti di ultima generazione, ioduri metallici, ecc.) il cui impiego sarà valutato dall'Amministrazione Comunale caso per caso, sulla base di un'adeguata relazione progettuale che dimostri le migliori caratteristiche prestazionali in relazione ai requisiti progettuali richiesti.

Inoltre per quel che concerne l'illuminazione pubblica e/o di spazi ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, in considerazione dell'evoluzione tecnica in corso, potranno essere installati anche a titolo sperimentale sistemi di illuminazione a LED o ad induzione magnetica. L'impiego di queste lampade su strade pubbliche è in ogni caso subordinato alla verifica delle condizioni minime di illuminamento richieste dalla normativa al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Le ottiche per impianti ad uso stradale, ovvero nell'illuminazione di piazzali e parcheggi pubblici e/o ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti troncoconici. In centro storico è ammesso l'uso di pali artistici di forma e sezione diversa della precedente.

Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate ai criteri esposti anche mediante la sola variazione dell'inclinazione in modo da adeguarla ai valori precedentemente indicati.

6.2 – limitazione inquinamento luminoso e consumo energetico

Sono considerate "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen, e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90.

Sono assimilabili alle sorgenti di luce del precedente paragrafo, e pertanto utilizzabili in alternativa, i prodotti dell'evoluzione tecnologica di cui siano dimostrabili caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori.

Gli impianti utilizzatori di dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, essere equipaggiati di uno dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale:

- Orologi o dispositivi notte-mezzanotte;
- Cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;
- Riduttori di flusso luminoso;

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale si riserva di non applicare i dispositivi di cui sopra su strade comunali, provinciali e statali ad elevata percorrenza o dove lo stato dei luoghi richieda sempre la piena illuminazione.

Tutte le sorgenti di luce ad alto inquinamento luminoso quali globi, lanterne e similari dovranno essere munite, di alette frangiluce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, oppure di altro tipo di frangiluce funzionalmente equivalente, ovvero ancora di un apposito schermo metallico in grado di ospitare almeno il 60% del corpo lampade ed in grado di dirigere a terra la luce; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno essere realizzati in materiale trasparente (chiaro, opaco, ecc) - e liscio.

Le caratteristiche tecniche del presente articolo potranno essere aggiornate anche con provvedimento motivato del responsabile del servizio coerentemente alle finalità del presente regolamento e qualora siano disponibili ed economicamente vantaggiose nuove tecnologie.

Capo III – Norme per grandi aree e impianti sportivi

Articolo 7 - Fari e torri faro grandi aree

I fari, le torri faro ed i riflettori, illuminanti grandi aree quali parcheggi, piazzali e giardini anche privati, cantieri, complessi industriali e commerciali dovranno obbligatoriamente avere un'inclinazione massima rispetto al terreno di 30° (gradi) se simmetrici, nonché idonei schermi per evitare la dispersione verso l'alto se necessario e a 0° (gradi) se asimmetrici. In ogni caso, tali impianti dovranno obbligatoriamente avere un'emissione non superiore a 0 cd/klm a 90° e oltre. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. L'intensità luminosa di detti impianti dovrà essere ridotta nelle ore di minore utilizzazione come quanto disposto per le ottiche stradali di cui al precedente articolo 4. Nei casi in cui non è essenziale la permanenza continua della luce dopo le ore 22.00 (cantieri, aree industriali, ecc.) è opportuno sia previsto lo spegnimento totale, eventualmente integrato dalla presenza di sensori di prossimità.

Articolo 8 - Impianti sportivi

Per gli impianti sportivi, in cui è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori, sono preferibili soluzioni a luce bianca conformi ai requisiti tecnici richiesti per la disciplina sportiva a cui l'impianto è preposto. In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare o contenere fenomeni di dispersione della luce soprattutto verso l'alto ed anche al di fuori di suddetti impianti.

Capo IV – Illuminazione di edifici, monumenti e insegne

Articolo 9 - Edifici e monumenti

Per gli edifici, in linea generale, dovrà utilizzata la tecnica "radente dall'alto", dando preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.

Sono ammessi in ambito residenziale, edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico compresi quelli per il culto e per i monumenti fasci di luce orientati dal basso verso l'alto solo se gli stessi rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare.

Per gli edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico compresi quelli per il culto e per i monumenti, potranno anche essere utilizzati sistemi di illuminazione monumentale specifica utilizzando barre luminose a led o altre lampade che il progresso tecnico renderà disponibili, purché a bassa potenza e progettati in modo da non prevedere dispersioni di luce verso l'alto e al di fuori della zona da illuminare.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento si dovranno effettuare sugli edifici e monumenti pubblici tutte le regolazioni consentite dai corpi illuminanti installati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso.

Articolo 10 - Insegne commerciali

Le insegne commerciali non dotate di luce propria potranno essere illuminate con fari di esigua potenza con fascio luminoso dall'alto verso il basso oppure con adeguati dispositivi ad incasso posteriore o laterali.

Le insegne dotate di luce propria, fatto salvo quanto stabilito dal regolamento comunale di cui all'art. 3 e nel rispetto delle caratteristiche richieste dal Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, dovranno essere preferibilmente incassate o protette da appositi dispositivi o accorgimenti limitanti o inibenti le dispersioni verso l'alto ed avere tonalità rossa.

Per entrambi i tipi di illuminazione l'orario di spegnimento dovrà essere alle ore 22 nel periodo di ora solare e alle 23 in quello di ora legale, fatto salvo per le insegne di indispensabile e obbligatorio uso notturno. Per gli esercizi commerciali che propongono l'attività dopo gli orari sopra indicati è consentito lo spegnimento in coincidenza con la chiusura al pubblico dell'attività.

Si richiama in particolare per quel che concerne l'illuminazione pubblicitaria, il regolamento sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e tende approvato con delibera C.C. n.84 in data 18/12/1997 in ultimo modificato con delibera C.C. n. 43 in data 23/06/2008.

Capo V – Impianti privati e residenziali

Articolo 11 - Indicazioni progettuali per impianti di illuminazione privati

Per gli impianti di illuminazione a servizio di viabilità o grandi aree private valgono quando applicabili analoghe regole dei precedenti capi II e III.

Articolo 12 - Indicazioni per impianti ornamentali e di arredo urbano

Le previsioni del presente articolo riguardano gli impianti di illuminazione esterni privati utilizzati con continuità, a prevalente carattere ornamentale e/o di arredo urbano, quali illuminazione di giardini, vialetti, percorsi segna passo, ecc... e si limitano a fornire norme di indirizzo non prescrittive per la progettazione e/o l'installazione di tali impianti.

Tali impianti sono realizzabili con ottiche aperte di ogni tipo che garantiscano una limitata dispersione dei fasci luminosi verso l'alto. I professionisti orienteranno la progettazione verso soluzioni che garantiscano un'emissione massima di 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 100° e 0 cd/klm oltre 110°.

Detti impianti devono inoltre essere dotati di dispositivi per ridurre l'intensità luminosa dopo le ore 22,00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 23,00 nel periodo di ora legale.

§ 12.1 – esclusioni

Non rientrano nelle disposizioni del presente articolo:

- 1) gli impianti residenziali privati e/o condominiali alimentati con potenza massima impiegata non superiore complessivamente a 1 Kw;
- 2) gli impianti con sorgenti internalizzate o fisicamente schermate verso l'alto quali quelle, nei sottopassaggi e nelle gallerie, sotto balconi o sporgenze ecc.;
- 3) lampioni da giardino di bassa potenza alimentati ad energia solare purché schermati nella parte superiore;
- 4) impianti dotati di sensori di prossimità che si accendono unicamente al passaggio di persone e/o mezzi meccanici;
- 5) impianti utilizzati in modo del tutto sporadico anche dopo le ore 22,00;

§ 12.2 – consigli di buona prassi

Gli impianti esistenti non conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportati possono essere adeguati mediante interventi a basso costo quali ad esempio l'integrazione di sistemi schermati verso l'alto.

Dopo le ore 22,00, al fine di incrementare il risparmio energetico ed abbattere l'inquinamento luminoso, è preferibile utilizzare sensori di prossimità che accendono la sorgente luminosa solo in caso di necessità e installati in modo da non rilevare il passaggio di eventuali animali domestici, in luogo degli interruttori crepuscolari.

E' auspicabile evitare l'acquisto di corpi illuminanti, non sufficientemente schermati, quali lanterne a piatto (preferibili in ogni caso quelle con piatto inclinato verso l'interno con lampada non sporgente dal perimetro del piatto stesso), colonne diffondenti (da evitare); sfere diffondenti (ammissibili unicamente quelle schermate con vernice termoresistente nera nella parte superiore per almeno il 50% del corpo illuminante realizzate in materiale trasparente o fumé; da evitare quelle in materiale plastico bianco).

In ogni caso, sono da preferire le ottiche che montino lampade a bassissima potenza ed alta efficienza energetica.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 13 - Procedure amministrative

Il Comune verificherà, la compatibilità dei progetti degli impianti di illuminazione esterna e delle richieste di installazione di insegne pubblicitarie pervenuti, con le norme del presente regolamento, comunicando eventuali prescrizioni, in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi o comunque entro i termini di efficacia delle D.I.A (Denunce di Inizio Attività).

Al termine dei lavori relativi alle pratiche di cui al comma precedente, fatte salve più dettagliate attestazioni e/o procedure di collaudo previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamentari comunali o dalla normativa in vigore, dovrà essere consegnata la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall'installatore.

Articolo 14 - Adeguamento impianti esistenti

Per gli impianti di illuminazione pubblica stradale e per quelli a servizio di edifici e/o monumenti pubblici il Comune, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà a redigere un programma di adeguamento da attuarsi, fatto salvi i vincoli di spesa, normativi e finanziari, nei successivi cinque anni.

Gli adeguamenti e le modifiche (quali orientamenti, sostituzioni programmate di lampade e schermi) non comportanti aggravio

di spesa dovranno essere attuati, salvo quanto diversamente stabilito, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 15 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle le caserme ed alle zone militari.

Articolo 16 - Deroghe

Eventuali deroghe sono concesse per esigenze di ordine pubblico e di tutela della salute o per attività di particolare interesse e rilevanza pubblica.

Articolo 17 - Pubblicità

Il Comune provvederà a pubblicizzare il presente regolamento sul proprio sito internet e negli altri modi e forme che saranno ritenuti più opportuni dall'Amministrazione Comunale.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento si darà luogo ad una campagna informativa, avvalendosi eventualmente delle pagine interne del notiziario comunale, volta a rendere maggiormente comprensibili a tutti i cittadini i contenuti tecnici del regolamento al fine di stimolare l'utilizzo di migliori prodotti tecnologici per la riduzione dell'inquinamento luminoso ed il conseguente contenimento del consumo energetico.

Articolo 18 - Controlli e competenze

All'applicazione del presente regolamento concorrono per quanto di rispettiva competenza il Servizio urbanistica ed edilizia privata, l'ufficio tecnico comunale e il Corpo di Polizia Municipale nell'ambito dei consueti compiti di vigilanza edilizia.

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.